

STATUTO

NUOVO SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLOGNO MONZESE MI VIA
TRENTO 18/4

Numero REA: MI - 2649009

Codice fiscale: 12237380964

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

	costituiti che, accettandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con	
	me Notaio qui in calce ed a margine dell'altro foglio alle ore 19,30 di-	
	ciannove e trenta minuti.	
	Consta il presente atto di tre fogli dattiloscritti e manoscritti da me	
	notaio su otto facciate intiere e parte della nona facciata.	
	Firmato: URIBE ARIAS LUIS ENRIQUE	
	" ARIAS YBACETA NIEVES CARMEN	
	" URIBE ARIAS MONICA BEATRIZ	
	" FUENTES CHAPONAN RUTH MARGOT	
	" Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo)	
	Allegato A) al rep. n.310762/60389	
	STATUTO DELLA	
	"NUOVO SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede in Cologno Monzese all'indirizzo risultante	
	presso il competente Registro delle Imprese, la Società cooperativa	
	denominata:	
	"NUOVO SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrati-	
	vo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di cui sopra non	
	comporta modifica del presente statuto.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-	
	9	

	milacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'As-	
	semblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzien-	
	ti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - MUTUALITA' - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana ed alla inte-	
	grazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi, così come previsto dall'art. 1 comma 1 let-	
	tera a) della legge 08/11/1991 n. 381.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi	
	sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equili-	
	brio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il le-	
	game con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei	
	soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si pro-	
	pone di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre impre-	
	se ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale,	
	nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari,	
	dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, at-	
	10	

	tuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio del-	
	la mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per sco-	
	po quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continui-	
	tà di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, so-	
	ciali e professionali per i soci lavoratori .	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni	
	e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'in-	
	staurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consen-	
	tita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione	
	in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza	
	nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'inte-	
	resse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventual-	
	11	

	mente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione. Le variazioni che even-	
	tualmente verranno apportate dalla legge ai parametri sopra indicati	
	avranno effetto anche sui suddetti limiti, intendendoli modificati dalla	
	legge medesima.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo pre-	
	cedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre de-	
	terminati, la Cooperativa ha come oggetto diretto, in appalto o in	
	convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività	
	socio-sanitarie ed educative:	
	1. servizi socio sanitari, educativi, di assistenza domiciliare, o ambu-	
	litoriale, o in comunità e simili in favore di anziani e inabili adulti,	
	tossicodipendenti, malati di Aids, handicappati e minori;	
	2. servizi di accoglienza residenziale e semi-residenziale (centro	
	diurno) per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti,	
	persone affette da disturbi psichiatrici, nonché persone in stato di di-	
	sagio sociale, in residenze protette e/o semi-protette, centri di servizi	
	(case di riposo), comunità alloggio e simili;	
	3. servizi di accoglienza sia residenziali che in centro diurno e domi-	
	ciliari, rivolti a soggetti affetti da Alzheimer;	
	4. attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domici-	
	liare, oppure presso centri di servizio appositamente allestiti o messi	
	a disposizione da enti pubblici e privati;	
	5. servizi di consulenza per la promozione, la realizzazione e lo svi-	
	12	

	luppo di realtà operanti nelle attività dell'oggetto sociale;	
	6. servizi di produzione e commercializzazione di pubblicazioni, libri,	
	riviste specializzate e qualsiasi altro strumento atto a diffondere e	
	promuovere una cultura sanitaria, sociale ed educativa, dell'infanzia,	
	dei minori, degli anziani, degli handicappati, dei disabili in genere, di	
	pace e solidarietà;	
	7. attività di sensibilizzazione e promozione delle strutture pubbliche	
	e private operanti nel territorio sulle tematiche dell'accoglienza e dei	
	bisogni socio sanitari ed educativi delle persone;	
	8. attività di promozione e di sensibilizzazione delle istituzioni a favo-	
	re delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro di-	
	ritti;	
	9. gestione di servizi sanitari svolti in modo diretto, indiretto, in con-	
	venzione o in collaborazione con altre cooperative, o attraverso con-	
	sorzi, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete, o altre	
	forme associative, quali forme di franchising;	
	10. gestione e organizzazione di tutti i servizi sanitari e sociali eroga-	
	bili a domicilio, quali, a mero titolo esemplificativo, l'assistenza di	
	servizi di "Assistenza Primaria Territoriale" sia a livello ambulatoriale	
	territoriale che a domicilio e in strutture sanitarie (quali ospedali di	
	comunità e hospice e reparti di lungo degenza e di assistenza post	
	operatoria), nello specifico:	
	a. gestione e organizzazione di tutte le attività caratterizzanti un	
	pronto soccorso, dalle attività di trasporto a quelle cure in emer-	
	genza a bordo e Domiciliare Integrata (ADI) ed in particolare:	
	13	

	I. ADI - A: assistenza domiciliare riabilitativa sanitaria	
	II. ADI - B: assistenza domiciliare infermieristica sanitaria	
	III. ADI - C: assistenza domiciliare programmata sanitaria	
	IV. ADI - D: assistenza domiciliare integrata sanitaria (cure palliative)	
	V. ADI - E: assistenza ospedaliera a domicilio (sanitaria)	
	VI. ADI - con intervento socio assistenziale;	
	b. gestione di qualsiasi tipo di mezzo di trasporto e di strutture mobili	
	attrezzate per la medicina di urgenza;	
	c. gestione di centri per la cura della corretta alimentazione, dieteti-	
	co nutrizionali, centri per la cura della persona, centri sportivi e fit-	
	ness e centri benessere, anche attraverso la collaborazione di me-	
	dici specialistici e non, personale ausiliario per l'attività di supporto	
	medico e specializzato;	
	d. servizi di pulizie, guardaroba, lavanderia, nonché segreteria, ar-	
	chiviazione, elaborazione dati, in funzione e collegati alle attività del-	
	l'oggetto sociale.	
	La società può compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte	
	le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immo-	
	biliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo	
	sociale e non nei confronti del pubblico e con l'osservanza delle nor-	
	me del Testo Unico sulla legge bancaria; può anche assumere,	
	sempre in via strumentale e non prevalente, a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente,	
	interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi og-	
	getto analogo od affine o connesso al proprio, nei limiti consentiti	
	14	

	dalla legge.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel ri-	
	spetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riser-	
	vate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elen-	
	chi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti	
	Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per	
	lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà ri-	
	chiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato,	
	dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interes-	
	sati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoder-	
	namento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative; per le medesime finalità po-	
	trà contrarre mutui, aperture di linee di credito ed anticipazioni in	
	conto corrente o altra forma tecnica, operazioni di factoring e leasing	
	e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e Società Fi-	
	nanziarie; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti fi-	
	nanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di sta-	
	bile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungi-	
	15	

	mento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla	
	legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività	
	sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea	
	dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:	
	1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazio-	
	ne degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e	
	conduzione dell'impresa;	
	2) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle de-	
	cisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione	
	dei processi produttivi dell'azienda;	
	3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale.	
	Possono essere soci cooperatori le persone appartenenti alle se-	
	guenti categorie :	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i ne-	
	cessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavo-	
	rativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposi-	
	zione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attivi-	
	tà ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro atti-	
	16	

	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge; 3) soci fruitori, vale a dire persone fisiche o giuridiche che usufrui- scono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di con- correre all'oggetto sociale. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in pro- prio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'at- tività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione. Art. 6 (Domanda di ammissione) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Orga- no amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di na- scita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione profes- sionale, delle specifiche competenze possedute; c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di esse- re iscritto;	
	17	

	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il pre-	
	sente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clauso-	
	la di conciliazione e arbitrale contenuta nell' articolo 44 del presente	
	statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei prece-	
	denti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda	
	di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la se-	
	de legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la doman-	
	da.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i	
	soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	Amministrativo:	
	1. del capitale sottoscritto;	
	2. della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	3. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo ammini-	
	18	

	strativo	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibe- razioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello ri- sultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. Art. 8 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro ses- santa giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrati- vo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessan- ta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere secondo le disposizioni di legge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla co- municazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per	
	19	

	i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre me-	
	si prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successi-	
	vo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interes-	
	sato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'am-	
	missione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con dili-	
	genza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in	
	una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel	
	CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della	
	legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'at-	
	tività di volontariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che deri-	
	vano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo am-	
	ministrativo di accordare al socio un termine non superiore a ses-	
	20	

	santa giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non	
	adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai paga-	
	menti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Coope-	
	rativa presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autoriz-	
	zazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. Contro la de-	
	liberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo	
	le disposizioni di legge.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo ammini-	
	strativo.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito	
	ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie	
	sono regolate secondo le disposizioni di legge.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo racco-	
	mandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei prov-	
	vedimenti stessi.	
	21	

	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma	
	di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-	
	l'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non	
	comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.	
	Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto han-	
	no diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto no-	
	torio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi	
	diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del	
	decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	22	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei	
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo	
	non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibe-	
	razione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f),	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento del-	
	l'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione	
	mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal gior-	
	no in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si ma-	
	nifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stes-	
	so termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio de-	
	funto.	
	TITOLO IV	
	23	

	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 15 - Norme applicabili	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statu-	
	to, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui	
	all'art. 2526 codice civile.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dal-	
	l'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle	
	azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stes-	
	sa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci fi-	
	nanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci or-	
	dinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si appli-	
	cano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di	
	incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Art. 16 - Imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica se-	
	zione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il	
	potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sov-	
	ventori, di cui al successivo art. 25 del presente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di Euro 400,00 (quattrocento) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi	
	in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento	
	24	

	all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi	
	dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 17 - Trasferibilità dei titoli	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di	
	emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consi-	
	glio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio	
	ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il	
	socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di	
	emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di	
	socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non	
	può trasferire i titoli ai soci ordinari.	
	Art. 18 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finan-	
	ziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere di-	
	sciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la qua-	
	le devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le	
	modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emes-	
	se, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limita-	
	25	

	re lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e	
	2441 codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci or-	
	dinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere speci-	
	ficata su proposta motivata degli amministratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo	
	di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divi-	
	sibili di cui al successivo articolo 25, ad esse spettante, e gli even-	
	tuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti	
	ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali	
	contenute nel presente statuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzio-	
	nale al numero delle azioni sottoscritte. Ai soci ordinari non possono	
	essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono su-	
	perare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappre-	
	sentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si	
	superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti auto-	
	maticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci fi-	
	nanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attivi-	
	tà sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un	
	sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di	
	scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a mag-	
	gioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	26	

	dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori	
	può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero	
	maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un	
	terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	Art. 19 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli	
	utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordi-	
	naria di cui al precedente articolo 19. Qualora sia attribuito, il privile-	
	gio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea deci-	
	da di non remunerare le azioni dei soci operatori.	
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione coope-	
	rativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti ri-	
	spettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci operatori, in	
	qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti ri-	
	spetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo	
	2514 del codice civile.	
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19, può stabili-	
	re in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantona-	
	mento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura	
	proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori	
	medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non com-	
	porta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori,	
	se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale com-	
	27	

	plessivo delle azioni dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanzia-	
	tore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, ri-	
	spetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini	
	della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del va-	
	lore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa	
	la riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, il diritto di re-	
	cesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo mini-	
	mo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fer-	
	mi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione	
	delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire	
	un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni do-	
	vrà avvenire secondo le modalità previste dagli art. 2437 - bis e se-	
	guenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nomi-	
	nale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi com-	
	presa la riserva da sovrapprezzo.	
	Art. 20 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svilup-	
	po e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dal-	
	l'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n.	
	59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione	
	cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del di-	
	28	

	ritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per	
	un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabi-	
	le delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo	
	bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in op-	
	zione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipen-	
	denti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimo-	
	niali stabiliti dal precedente articolo 20.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di pro-	
	grammazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assem-	
	blea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità	
	di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresen-	
	tante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esa-	
	minare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assem-	
	blee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli	
	interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei	
	confronti della Cooperativa.	
	Art. 21 - Diritti di partecipazione alle assemblee	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci me-	
	diante votazioni separate.	
	29	

	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente	
	Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione	
	della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria,	
	quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richie-	
	sta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della ca-	
	tegoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono deter-	
	minate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice	
	civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni degli arti-	
	coli 30 e seguenti del presente Statuto.	
	Art. 22 - Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può	
	emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi	
	dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed	
	il relativo valore nominale unitario;	
	2. le modalità di circolazione;	
	3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corre-	
	sponsione degli interessi;	
	4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che ven-	
	gono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento	
	30	

	dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresen-	
	tante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal	
	precedente articolo 22.	
	Art. 23 (Soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di Euro 400,00 (quattrocento) ciascuna.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in oc-	
	casiona della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del sog-	
	getto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Or-	
	gano amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasfe-	
	rire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto	
	acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere di-	
	sciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale	
	devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo ammini-	
	strativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emes-	
	se;	
	31	

	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privile-	
	gi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione	
	non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto	
	al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinata-	
	ri delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno)	
	a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secon-	
	do criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci	
	sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei	
	voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi	
	della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzio-	
	ne del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i com-	
	piti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emis-	
	sione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sov-	
	32	

	ventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mini-	
	mo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di	
	emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sov-	
	ventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	azioni del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di leg-	
	ge. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non	
	può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;	
	3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fon-	
	do per il potenziamento aziendale;	
	4) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione coo-	
	perativa;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27	
	e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci re-	
	ceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	33	

	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società .	
	Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	34	

	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della do-	
	cumentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla ste-	
	sura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle	
	leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperati-	
	va anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici	
	prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,	
	dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, ovvero centottanta giorni qualora venga redatto il bilan-	
	cio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative al-	
	la struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammi-	
	nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59, nella misura	
	35	

	prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito	
	dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
	e) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal successivo articolo 28;	
	f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei	
	soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti	
	e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivi-	
	sibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i divi-	
	dendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli	
	altri strumenti finanziari dei soci non operatori.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del-	
	l'Organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci operatori,	
	nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vi-	
	gente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla	
	qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i	
	36	

	criteri (singolarmente presi o combinati tra loro) stabiliti dall'apposito	
	regolamento, i quali debbono considerare:	
	1. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	2. la qualifica / professionalità;	
	3. i compensi erogati;	
	4. il tempo di permanenza nella società;	
	5. la tipologia del rapporto di lavoro;	
	6. la produttività.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun so-	
	cio mediante :	
	a) erogazione diretta;	
	b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale	
	sociale con l'emissione di nuove azioni;	
	c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente	
	Titolo IV.	
	TITOLO VI ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomanda-	
	ta A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazio-	
	37	

	ne idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal	
	Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo,	
	la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione,	
	che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresen-	
	tati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministrato-	
	ri e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli interve-	
	nuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
	tenga sufficientemente informato.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori	
	stabilendone i criteri imposti dalla legge e dal presente statuto;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperati-	
	va stabilendone i criteri imposti dalla legge e dal presente statuto;	
	4) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari previsti al Titolo	
	IV;	
	5) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revi-	
	sione legale dei conti;	
	7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Ammini-	
	38	

	stratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei	
	conti;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relati-	
	ve forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai	
	fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni	
	previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal-	
	la legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argo-	
	menti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendo-	
	ne domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la	
	convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre	
	venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta	
	dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibe-	
	ra, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla	
	base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando	
	si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri	
	argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	39	

	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,	
	è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordina-	
	ria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci inter-	
	venuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli og-	
	getti posti all'ordine del giorno.	
	Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge o altre disposizioni	
	del presente statuto che per determinate deliberazioni prevedano di-	
	verse maggioranze.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo	
	in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risulti-	
	no iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il meto-	
	do collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei	
	soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del	
	proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identi-	
	tà e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'a-	
	dunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-	
	mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla di-	
	40	

	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avvi-	
	so di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della socie-	
	tà, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le	
	modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per	
	la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazio-	
	ne.	
	Art. 33 (Voto)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata	
	di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Nelle Assem-	
	blee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti	
	delle azioni sottoscritte.	
	41	

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione.	
	Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un mas-	
	simo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione	
	sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.	
	Per i soci finanziatori, possessori di azioni di partecipazione e sov-	
	ventori si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, me-	
	diante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto	
	e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo	
	ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di que-	
	sti, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto	
	da un notaio.	
	Art. 35 (Organo Amministrativo)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione com-	
	posto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dal-	
	42	

36 di 44

	Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:	
	a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;	
	b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile;	
	c) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;	
	e) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies codice civile.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	44	

	ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Gli amministratori o il Comitato esecutivo cui siano stati affidati parti-	
	colari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al colle-	
	gio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimen-	
	sioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue con-	
	trollate.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fat-	
	ta domanda da almeno due Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail	
	da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei ca-	
	si urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i	
	Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi inter-	
	venga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche	
	per teleconferenza o audio videoconferenza, a condizione che cia-	
	scuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che	
	ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la tratta-	
	45	

	zione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e	
	visionare documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segre-	
	tario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul	
	relativo libro.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono adottate me-	
	diante deliberazione collegiale con la maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice	
	civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nomi-	
	nati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dal-	
	l'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea	
	perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'As-	
	semblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e ri-	
	mane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammini-	
	stratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	46	

	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 41 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	47	

	Essi sono rieleggibili.	
	Il compenso annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea al-	
	l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Art. 42 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei	
	conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito regi-	
	stro, a scelta dell'Assemblea dei soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla so-	
	cietà di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	L'attività di revisione legale dei conti è documentata dall'organo di	
	controllo in un apposito libro, che resta depositato presso la sede	
	della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 2 del codi-	
	ce civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al	
	Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese	
	quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da	
	o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai	
	rapporti con gli organi sociali, perché concernenti diritti disponibili, e	
	ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbli-	
	gatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tenta-	
	tivo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio	
	48	

	di conciliazione della Camera di Commercio di Milano, con gli effetti	
	previsti dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista	
	nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione	
	della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per	
	iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in con-	
	formità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di	
	Commercio di Verona che provvederà alla nomina di un Collegio di	
	tre arbitri.	
	Si applicano, per quanto espressamente non disposto, le norme del	
	codice di rito in tema di arbitrato rituale e le disposizioni del D.Lgs.	
	17 gennaio 2003, n. 5.	
	Per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di affari	
	sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, e	
	che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo	
	ove la società ha la propria sede legale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà	
	uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risul-	
	tante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	a) rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti	
	49	

	finanziari, di cui al titolo IV, per l'intero valore nominale, eventual-	
	mente rivalutato;	
	b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, ri-	
	chiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri	
	che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della	
	cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione del-	
	l'assemblea.	
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisi-	
	bili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una	
	quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati.	
	Art. 48 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti nor-	
	me di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge	
	381/1991. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	50	

44 di 44